

Dicembre 2014

L'UE CHIARISCE IL PERIMETRO DELLE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

Lo scorso 4 dicembre, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il **Regolamento (UE) n. 1290/2014** che modifica il **Regolamento (UE) n. 833/2014** concernente misure restrittive UE nei confronti della Russia. Le modifiche sono state pubblicate il 5 dicembre sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono entrate in vigore il 6 dicembre. Come indicato nel considerando 3 della Decisione 2014/872/PESC del Consiglio, le modifiche hanno l'obiettivo di "chiarire talune disposizioni" del precedente Reg. (UE) n. 833/2014 e, in effetti, certe nozioni fondamentali come quelle di 'acque profonde', 'Artico' e 'progetti relativi allo scisto bituminoso', la cui originaria formulazione generica aveva dato origine a dubbi interpretativi, sono sostituite da concetti meglio definiti, che determinano così una restrizione dello scopo e dell'ambito di applicazione di certe disposizioni. Mentre per i dettagli del Reg. (UE) n. 833/2014 rimandiamo alla **Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 128188 del 12 novembre 2014** e all'**Interpretazione congiunta Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, entrambe pubblicate il 13 novembre 2014, preme evidenziare che il nuovo Regolamento (UE) n. 1290/2014 dispone, *inter alia*, quanto segue:

- nel quadro delle misure di controllo preventivo all'esportazione su talune merci e tecnologie adatte alla prospezione e produzione petrolifere, sostituisce le espressioni 'acque profonde', 'Artico' e 'progetti relativi allo scisto bituminoso' con, rispettivamente, le seguenti nozioni:
 - ✓ 'acque di profondità superiore a 150 metri'. Al riguardo, si osserva che, in attesa di una definizione da parte dell'UE, per quanto attiene alle acque profonde il MISE aveva preso in considerazione quelle oltre i 450 metri, in linea con l'interpretazione della nozione di 'acque profonde' seguita dall'ENI. La definizione fornita dall'Unione europea corrisponde invece a quella già indicata dalle autorità statunitensi, per le quali sono 'acque profonde' quelle superiori a 500 piedi (circa 150 metri);
 - ✓ 'zona in mare aperto a nord del circolo polare artico'. Considerando la porzione di territorio russo che si trova all'interno del circolo polare, la nuova designazione determina una significativa riduzione dello scopo delle sanzioni;
 - ✓ 'progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica'. Il nuovo Regolamento chiarisce inoltre che le restrizioni non si applicano alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio; anche tale precisazione riduce, di fatto, lo scopo potenziale delle sanzioni.
- Chiarisce che l'ambito di applicazione territoriale delle misure restrittive UE concernenti il settore dell'energia, contenute negli articoli 3, 3 *bis* e 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 833/2014, comprende sia la **Russia**, sia la sua **zona economica esclusiva** e la sua **piattaforma continentale**.



Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani

mzinzani@studiopadovan.com

Studio Legale Padovan
Foro Buonaparte 54
20121 Milano
Tel.: +39 024814994
Fax: +39 0243981694

Seguici su



(continua alla pagina successiva)

Inoltre, il Regolamento:

- chiarisce che le deroghe relative ai contratti conclusi anteriormente a certe date si applicano anche ai **contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti**; di conseguenza, allarga, nei fatti, lo scopo delle deroghe ai divieti relativi all'esportazione in Russia dei beni e delle tecnologie soggette alle restrizioni del Reg. (UE) n. 833/2014, tra cui i beni e le tecnologie a duplice uso. Si noti, tuttavia, che mentre la formulazione originaria delle disposizioni rilevanti del Reg. (UE) n. 833/2014 faceva salva l'esecuzione di 'contratti o accordi commerciali' (in inglese: *'contract or agreement'*) conclusi anteriormente a certe date, le deroghe, nella loro nuova formulazione letterale, parrebbero riguardare solamente i 'contratti' (in inglese: *'contract'*).
- Consente agli Stati membri di concedere autorizzazioni ai sensi degli Articoli 3 o 4, paragrafo 3, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti siano necessari per la **prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente**. Tale deroga appariva come un'evidente omissione nell'originaria architettura delle sanzioni contro la Russia; la sua introduzione riporta le sanzioni UE contro la Russia in linea con le analoghe restrizioni relative al settore petrolifero iraniano di cui al Reg. (UE) n. 267/2012 e s.m.i.. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione in questione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.
- Delimita il perimetro delle **pompe con codici di nomenclatura doganale 8413 50 e 8413 60** listate nell'elenco di cui all'Allegato II del Reg. (UE) n. 833/2014 (come tali, soggette alle misure di autorizzazione preventiva e possibile conseguente diniego all'effettuazione dell'operazione da parte del MISE), specificando che sono soggette ad autorizzazione preventiva solamente quelle pompe aventi una portata massima superiore a 18 metri cubi/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio. Inoltre, il nuovo Regolamento delimita ulteriormente il perimetro delle restrizioni relative alle merci classificabili nelle tre seguenti voci doganali: ex 8431 39 00, ex 8431 43 00 e ex 8431 49.
- Apporta certe modifiche alle deroghe alle restrizioni di carattere finanziario di cui all'Articolo 5 del Reg. (UE) n. 833/2014, in materia di erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a certe entità russe designate. In particolare, il nuovo Regolamento precisa che i divieti non si applicano ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire **finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo** (nell'originaria formulazione del Reg. (UE) n. 833/2014, derivante da una certa fretta redazionale, si parlava di "importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione la Russia"). La deroga appare ancora troppo ristretta, dato che non comprende finanziamenti assolutamente legittimi per esportazioni tra paesi extra-UE. Viene tuttavia precisato che la deroga include "le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione".
- Aggiunge all'Articolo 5 il paragrafo 4, in cui viene chiarito quando un **prestito/ credito** è 'nuovo' e pertanto rientra nell'ambito delle restrizioni. Il nuovo paragrafo precisa che il divieto di cui all'Articolo 5, paragrafo 3, non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso anteriormente al 12 settembre 2014 purché: a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: i) siano stati convenuti anteriormente al 12 settembre 2014, e ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e b) anteriormente al 12 settembre 2014 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto. I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo. L'uso della parola 'comprendono' appare, a nostro avviso, discutibile, in quanto i chiarimenti dell'UE di fatto non eliminano del tutto le incertezze operative e permane dunque il rischio di interpretazioni divergenti da parte delle autorità competenti nei diversi Stati membri.
- Il nuovo regolamento non modifica l'**ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 833/2014** che, lo ricordiamo, si applica: a) nel territorio dell'Unione; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Lo Studio Legale Padovan resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento.